

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CVI

n. 5

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI
ITALIANI**

(ANNO 2000)

(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)

Presentata dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

Trasmessa alla Presidenza il 26 marzo 2001

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE ED EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI
IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI, LEGGE 10 OTTOBRE 1991,
N. 344, DI MODIFICA DELLA LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 763

In relazione a quanto richiesto dall'articolo 9 della legge 344 del 15 ottobre 1991, recante «Provvedimenti in favore dei profughi italiani», per ciò che concerne il Ministero degli Affari Esteri, si comunica quanto segue.

Nel corso dell'anno 2000 sono state istruite 106 pratiche aventi ad oggetto richieste di attestati di rimpatrio e di stato di bisogno, inoltrate da cittadini italiani rimpatriati dall'Eritrea e dall'Etiopia.

Si è provveduto al reperimento della necessaria documentazione mediante l'acquisizione di elementi informativi sia presso le competenti Rappresentanze all'estero, sia presso i Comuni originari degli interessati.

Sono stati quindi emessi 60 attestati di rimpatrio — di cui 46 comprensivi della dichiarazione di stato di bisogno — in vista del riconoscimento della qualifica di profugo e dell'erogazione dei benefici economici da parte delle competenti Prefetture (Leggi nn. 763 del 1981 e 344 del 1991).

Fino al 31 dicembre 2000 sono stati in vigore i decreti di stato di necessità della ex-Yugoslavia (ora cessato), dall'Iraq, dalla Somalia, dal Burundi, dalla Sierra Leone e dalla Guinea Bissau (ora cessato); nessun connazionale residente nei suddetti Paesi ha richiesto di rimpatriare nell'arco del 2000.